



Assessorato alla Sanità

L'Assessore

Protocollo N° ASS/SAS/04/42187

Data 01 DIC 2004

Circolare n. 19  
Lett. 1736

SINDACI DEI COMUNI DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
LL.SS.

PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
LL.SS.

COMITATI PROVINCIALI  
PER LA TUTELA E IL CONTROLLO  
DELLA POPOLAZIONE CANINA E  
FELINA  
LL.SS.

RESPONSABILI DIPARTIMENTI DI  
SANITA' PUBBLICA  
AZIENDE UU.SS.LL.  
REGIONE EMILIA ROMAGNA  
LL.SS.

RESPONSABILI  
SERVIZI VETERINARI  
AZIENDE UU.SS.LL.  
REGIONE EMILIA ROMAGNA  
LL.SS.

PRESIDENTI DEGLI  
ORDINI VETERINARI  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
LL.SS.

FEDERAZIONE REGIONALE  
ORDINI VETERINARI  
VIA BOLDRINI, 22  
40121 BOLOGNA

E p.c.: CARBINIERI PER LA SANITA'  
NAS BOLOGNA  
NAS PARMA  
LL.SS

CORPO FORESTALE DELLO STATO  
COORDINAMENTO REGIONALE  
BOLOGNA

**Oggetto: L.R. 27/2000. Linee di indirizzo sulla tenuta del registro di carico e scarico.**

La Legge regionale 27/2000 recante nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina, al fine di promuovere il benessere animale e garantire la tutela della salute pubblica, individua specifiche responsabilità e doveri dei proprietari e detentori degli animali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 7, i proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i cani all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita del cucciolo o dall'inizio della detenzione, presso il Comune competente, e a identificarli nei trenta giorni successivi mediante l'inserimento del microchip assegnato dal Comune stesso. Appare utile ribadire che a partire dal 1 gennaio 2001, secondo le procedure operative indicate nell'allegato B, parte integrante della delibera di Giunta 2000/1608 del 3 ottobre 2000 recante "definizione dei criteri, procedure e modalità per l'identificazione dei cani mediante microchips", i cani che vengono iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati mediante microchips, in quanto la deroga prevista al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale ("*Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchips i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ...*") è applicabile esclusivamente a cani già muniti del tatuaggio del libro genealogico ufficiale al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina comunale.

Occorre evidenziare che nel caso in cui il proprietario o allevatore o detentore sia una figura giuridica, l'obbligo ricade sul legale rappresentante.

Al fine di adempiere correttamente ai dettami stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia, e assicurare la registrazione in anagrafe canina dei soggetti presenti sul territorio regionale, occorre fare riferimento:

1. nel caso di persona fisica al Comune di residenza,
2. nel caso di persone giuridiche al Comune sul cui territorio risiede la struttura che ospita i cani.

Solo nel caso in cui la detenzione sia effettivamente inferiore ai 30 giorni messi a disposizione dalla normativa vigente, il proprietario, allevatore o detentore di cani a scopo di commercio non è obbligato all'iscrizione all'anagrafe canina della regione Emilia Romagna, ma il cane deve comunque risultare identificabile (tatuaggio o microchip) come previsto dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e dal Reg. (CE) 998/03 "relativo alle condizioni di polizia sanitaria

applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio”

L'allevatore e il detentore di cani a scopo di commercio , sono inoltre tenuti a:

1. tenere un registro di carico e scarico;
2. rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione;
3. segnalare le cessioni o vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti/destinatari, quando compresi nel territorio regionale.

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa regionale, anche sulla base delle linee proposte dall'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere animale e pet therapy sancito dalla conferenza Stato Regioni della seduta del 6 febbraio 2003, bisogna intendere “allevamento di cani ”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici (intese come femmine non sterilizzate) o 30 cuccioli per anno.

Sulla base degli indirizzi nazionali si ritiene coerente pertanto aggiornare la definizione fornita dalla circolare regionale 11/2001 in merito all'identificazione e registrazione da parte del Servizio Veterinario di aziende che svolgono attività cinotecnica (tra cui ricade anche l'allevamento), prevista in applicazione al decreto legislativo 336/99, con la definizione fornita dall'accordo sopracitato, considerando anche in tale caso come limite minimo di riferimento la detenzione in allevamento di almeno 5 fattrici (intese come femmine non sterilizzate) o la produzione di almeno 30 cuccioli l'anno.

Analogamente, tutti i detentori che svolgono una attività a scopo di commercio, indipendentemente dal numero di animali movimentati, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della legge regionale 7/2000, compreso il registro di carico e scarico.

Il registro di carico e scarico, prenumerato e previdimato dall'Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio, deve riportare almeno le informazioni previste in allegato, deve essere debitamente aggiornato dal proprietario/detentore e messo a disposizione dell'autorità che effettua i controlli.

Distinti saluti.

Giovanni Bissoni





--	--	--	--	--	--	--